

LEGGE N. 403/2000 Coll.
del 24 Giugno 2004

**sul mandato di cattura europeo e sull'emendamento e
l'integrazione di altre leggi**

Il Consiglio Nazionale della repubblica Slovacca ha approvato la presente legge:

Articolo 1

**Parte Uno
Disposizioni Base**

**Sezione 1
Obiettivo della Legge**

- (1) La presente legge stabilisce le procedure di consegna tra le autorità slovacche e i Paesi membri dell'Unione Europea o qualsiasi altro Stato (qui di seguito "Paese Membro") che si basano sul mandato d'arresto europeo ai sensi del trattato internazionale 1), e i relativi procedimenti.
- (2) a meno che non diversamente stabilito qui di seguito, le disposizioni del Codice di Procedura Penale si applica alle procedure stabilite da tale Legge. Il Codice di Procedura Penale disciplina anche le procedure di gestione delle richieste da parte degli Stati Membri alla consegna delle persone ai fini del procedimento penale, per scontare la pena o per l'attuazione di una misura protettiva, in quanto la decisione quadro non si applica. 1)
- (3) Tale Legge disciplina anche la procedura nei confronti di ogni altro Stato a cui l'Unione Europea ha esteso l'uso del mandato di cattura europeo ai sensi del mandato internazionale in conformità con le

condizioni stabilite qui in appresso.

Sezione 2

Definizione dei termini base

Ai fini di tale Legge:

- a) per Paese terzo si intende un paese diverso dal Paese membro, e dalla corte Penale Internazionale 2)
- b) Il mandato d'arresto europeo È una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà
- c) Per Stato d'origine si intende un Paese membro il cui apparato giudiziario ha emesso il mandato di cattura europeo
- d) Per Paese membro di esecuzione si intende l'apparato giudiziario del Paese membro competente ad emettere la decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo
- e) Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'apparato giudiziario del Paese membro competente ad emettere la decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo in conformità al suo sistema legale
- f) Per decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo si intende la decisione dell'apparato giudiziario del Paese Membro dell'esecuzione, che si accerta della conformità a tale Legge, inerente la consegna della persona ricercata al Paese membro emittente
- g) Per altri documenti si intende qualsiasi altro documento successivamente richiesto dall'autorità giudiziaria del Paese membro emittente o dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritenuti necessari per decidere sull'esecuzione del mandato di cattura europeo

Sezione 3

Relazione con i trattati internazionali

- (1) quando agiscono in conformità con le disposizioni di tale Legge, le autorità Slovacche non applicano le disposizioni più importanti dei seguenti trattati internazionali che dispongono di estradizione, fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra la repubblica Slovacca e i paesi terzi:
- a) la Convenzione Europea sull'Estradizione del 13 Dicembre 1957, il suo protocollo aggiuntivo del 15 Ottobre 1975, il secondo protocollo aggiuntivo del 17 Marzo 1978, e la Convenzione Europea sulla Soppressione del terrorismo del 27 Gennaio 1977 nella misura in cui dispongono di estradizione
 - b) l'Accordo tra i 12 Paesi membri della comunità Europea sulla semplificazione e l'ammodernamento dei metodi di trasmissione delle richieste d'extradizione del 26 Maggio 1989
 - c) la Convenzione del 10 Marzo 1995 sulla procedura d'extradizione semplificata tra i Paesi membri dell'Unione Europea
 - d) ,
 - e) ,
- (2) le Autorità Slovacche applicano i trattati internazionali inerenti l'extradizione conclusi tra la Repubblica Slovacca e un altro Paese membro nella misura in cui semplificano o facilitano la procedura ai sensi di tale Legge.
- (3) Le Autorità Slovacche applicano i trattati internazionali bilaterali inerenti l'extradizione conclusi tra la Repubblica Slovacca e un altro Paese membro anche quando si riferiscono all'uso della lingua nella reciproca comunicazione tra gli apparati ufficiali di questi Stati per il principio di reciprocità
- (4) Ai fini del paragrafo 3, il Ministro della Giustizia della Repubblica Slovacca (da qui in seguito "il Ministro della Giustizia") emette una dichiarazione di reciprocità vincolante per le Autorità Slovacche.

Sezione 4

Obiettivo dell'uso del mandato di cattura europeo

- (1) La consegna della persona ai sensi del mandato di cattura europeo avviene tra i Paesi Membri in conformità al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie dei Paesi membri. Il mandato di cattura europeo ha gli stessi effetti sul territorio slovacco di quelli di un mandato di arresto spiccato ai sensi del Codice di procedura Penale (3).
- (2) Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro dell'esecuzione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore ad un anno.
- (3) Quando il mandato di cattura europeo è emesso in vista dell'esecuzione della sentenza per un reato penale ai sensi del paragrafo 2, la durata della pena da attuare o la parte restante deve essere di almeno 4 mesi. Si devono aggiungere anche ulteriori sentenze o parti restanti da scontare.
- (4) Ai sensi dei requisiti stabiliti nei paragrafi 2 e 3, il mandato di cattura europeo deve essere emesso anche al fine di attuare una misura di protezione.
- (5) Il mandato di cattura europeo può essere attuato nei confronti di un atto che costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato Membro dell'esecuzione punibile con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore ad un anno, almeno che si verifichi una delle ragioni per il rifiuto di tale attuazione ai sensi della presente Legge.
- (6) Il mandato di cattura europeo, emesso in vista dell'attuazione di una pena privativa della libertà già pronunciata nei confronti di un reato penale ai sensi del paragrafo 5, può essere attuato se la durata della condanna da attuare o della sua restante parte sia di almeno 4 mesi e non vi siano motivi per rifiutare tale attuazione ai sensi di tale Legge. Devono essere aggiunte pene aggiuntive e le loro restanti parti.
- (7) Ai sensi dei requisiti stabiliti nei paragrafi 5 e 6, il mandato di cattura europeo può essere emesso al fine dell'imposizione di misure protettive
- (8) Ai fini delle decisioni prese in accordo con i paragrafi 5, 6 e 7, le autorità dei Paesi Membri dell'esecuzione non esaminano se l'atto

costituisce un reato penale ai sensi della loro legge, se la consegna è richiesta nei confronti di un atto che costituisce un reato penale ai sensi della legge del Paese membro emittente, se la durata massima della pena applicabile ai sensi della legge del Paese membro emittente è di almeno 3 anni, e se l'atto è stato qualificato dall'autorità giudiziaria del Paese membro emittente come:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

(9) la designazioni o gli elementi materiali del reato penale non devono essere identici alle leggi di entrambi i paesi membri emittenti e a quelle del Paese membro dell'esecuzione, al fine di rendere possibile al Paese membro emittente di classificare il reato per cui è stata richiesta la consegna in una delle categorie menzionate nel paragrafo 8.

Sezione 5

Comunicazione, notifica del processo e inizio dei procedimenti

(1) quando la legge del Paese membro emittente o del Paese membro dell'esecuzione non richiedano che il mandato di cattura europeo e altri documenti siano trasmessi attraverso l'intermediazione dell'autorità centrale, le autorità giudiziarie del Paese membro emittente e quelle del Paese Membro dell'esecuzione comunicano direttamente. I punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea creata nei paesi Membri con una disposizione separata, può essere usata per determinare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente

(2) i mandati di cattura europei e gli altri documenti possono essere consegnati al Paese membro o possono essere ricevuti dal Paese membro a mezzo posta o con altri metodi sicuri che consentano di produrre un testo scritto la cui autenticità può essere verificata dall'autorità dell'esecuzione. La comunicazione è anche possibile attraverso l'intermediazione dell'organizzazione di Polizia del

tribunale Penale Internazionale (da qui in seguito “Interpol”)

Sezione 6

Costi

(1) i costi sostenuti in relazione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo nel territorio del Paese membro dell’esecuzione devono essere sostenuti dal Paese membro. Gli altri costi saranno a carico del Paese membro emittente.

(2) Il rimborso dei costi di transito devono essere richiesti dal Paese membro emittente solo se tale Paese membro non è l’unico passibile per i costi sostenuti in relazione al transito Slovacco.

Sezione 7

Traduzioni

(1) i mandati di cattura europei devono essere scontati nell’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella lingua ufficiale del Paese membro dell’esecuzione o in una delle lingue ufficiali de quel Paese membro; previo consenso del Paese membro dell’esecuzione, possono essere usate anche le traduzioni in una lingua differente.

(2) i mandati di cattura europei che si rivolgono alle autorità Slovacche devono essere emessi in Slovacchia

(3)altri documenti scritti o altre informazioni relative all’attuazione del mandato d’arresto europeo devono essere tradotte nella lingua ufficiale del Paese membro emittente o in una delle lingua ufficiali di tale Paese membro.

(4) le disposizioni di cui ai paragrafi dall’1 al 3 si applicano facendo riferimento alla Sezione 3 del paragrafo 3 e al principio della reciprocità

Sezione 8

Transito

(1) Quando c'è il bisogno di transito di una persona trasferita dal Paese Membro sulla base del mandato di cattura europeo spiccato dall'autorità Slovacca, sul territorio di un altro Paese membro, l'autorità Slovacca competente deve chiedere all'autorità competente di quel Paese membro di accordare il transito sul suo territorio.

(2) La richiesta di transito deve contenere:

a) nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza e nazionalità della persona interessata,

b) l'esistenza del mandato di cattura europeo,

c) la natura e la classificazione legale del reato,

d) la descrizione delle circostanze del reato, inclusa la data e il luogo.

(3) Le richieste dall'altro Stato Membro per il transito sul territorio della repubblica slovacca deve essere deciso dal Ministro della giustizia della Repubblica Slovacca (da qui in seguito "ministro della giustizia"); le richieste devono contenere le informazioni di cui al paragrafo 2. Le libertà personali della persona trasferita saranno ristrette durante il transito sul territorio della repubblica Slovacca per prevenire la fuga della persona.

(4) non sarà necessaria nessuna richiesta di transito nel caso di trasporto della persona a mezzo aereo senza una fermata programmata sul territorio del Paese membro. Tuttavia, se si dovesse verificare un atterraggio imprevisto sul territorio del Paese membro, l'autorità competente di tale Paese membro dovrà presentare una richiesta contenente le informazioni ai sensi del paragrafo 2 entro 24 ore

dall'atterraggio imprevisto.

(5) in caso di atterraggio imprevisto sul territorio della repubblica Slovacca, le libertà personali della persona saranno limitate per evitare la sua fuga, se il Ministro della giustizia non riceve la richiesta contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 entro 24 ore dall'atterraggio inatteso, la persona trasportata dovrà essere rilasciata.

Sezione 9

Trasferimento di cose

(1) sulla base di una domanda presentata dall'autorità giudiziaria del Paese membro emittente o di una sua richiesta, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione trasferisce la cosa che può servire come prova o la cosa che la persona ricercata ha acquisito dal reato penale.

(2) la cosa deve essere trasferita ai sensi del paragrafo 1 anche nei casi in cui il mandato di cattura europeo non può essere attuato perché la persona ricercata è morta o fuggita.

(3) qualora l'oggetto necessario al procedimento penale di cui al paragrafo 1 è soggetta a confisca o sequestro nel territorio del Paese membro dell'esecuzione, quel Paese membro può temporaneamente detenere o consegnare l'oggetto al Paese membro emittente a condizione che esso venga restituito.

(4) ciò fatti salvo i diritti del Paese membro dell'esecuzione o di terze persone legate all'oggetto di cui al paragrafo 1. l'esistenza di tali diritti deve essere provata, il paese membro emittente deve restituire l'oggetto a proprie spese al Paese membro dell'esecuzione immediatamente dopo la conclusione dei procedimenti penali nel precedente Stato.

PARTE DUE

Procedure applicate dalla Repubblica Slovacca e dallo Stato membro emittente

Sezione 10

Emissione dei mandati d'arresto europei

(1) se l'accusato di cui è richiesta la consegna, vive all'estero o ci sono buone ragioni per pensare che egli viva in un altro Paese membro, il giudice che presiede la giuria o il giudice dell'autorità competente emette, unitamente al mandato di cattura europeo spiccato in conformità con il Codice di Procedura Penale (da qui "mandato d'arresto internazionale") anche il mandato di cattura europeo ai sensi di tale Legge.

(2) qualora non è stato ancora spiccato nessun mandato d'arresto internazionale anche se ci sono i requisiti per la sua emissione e la persona ricercata è stata arrestata sul territorio di un altro Paese membro, il giudice che presiede la giuria del tribunale competente può emettere solo un mandato d'arresto europeo ai sensi di tale Legge; nei procedimenti in attesa di giudizio, il Mandato di cattura europeo può essere solo emesso da un giudice su richiesta dell'accusa.

(3) il Mandato di cattura europeo può essere emesso su forma di cui si da un esempio nell'Allegato N.1, si devono specificare le informazioni di cui all'allegato inclusa la categoria del reato penale.

(4) il tribunale deve immediatamente inviare il mandato di cattura Europeo all'Interpol. Se si applica il paragrafo 2, lo deve inviare direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Allo stesso tempo, deve inviarne una copia al Ministro della Giustizia.

(5) il tribunale emettendo il mandato d'arresto europeo dispone, immediatamente dopo essersi accertato del luogo dove la persona dovrà essere consegnata o dopo che la persona è stata tratta in arresto sul territorio di un altro Paese membro, la traduzione nella lingua ai sensi della sezione 7 da parte di un traduttore scelto secondo un'altra legge 5).

Sezione 11

Trasferimento temporaneo della persona ricercata

(1) quando il mandato di cattura europeo è stato emesso dal giudice che presiede la giuria, o da un giudice su richiesta dell'accusa nei procedimenti in attesa di giudizio, il tribunale in questione può chiedere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di garantire l'udienza della persona ricercata o il suo temporaneo trasferimento nel territorio della repubblica slovacca nel caso in cui il mandato di cattura europeo è stato emesso al fine del procedimento penale. Tale procedura è usata in particolare quando, sebbene è stata presa la decisione di attuare il mandato di cattura europeo, il Paese membro dell'esecuzione non ha trasferito la persona ricercata nel territorio della Repubblica Slovacca perché lui/lei ha procedimenti penali in corso in quel Paese membro, o deve scontare una sentenza a pena detentiva per un atto diverso da quello a cui il mandato di cattura europeo si riferisce.

(2) quando si richiede la presenza della persona per motivi diversi da quelli di sottoporre lui/lei ad udienza, il tribunale specifica le ragioni nella richiesta indirizzata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione; allo stesso tempo specifica la data e la durata del trasferimento temporaneo.

(3) se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione permette il trasferimento temporaneo della persona, il giudice -o nei procedimenti in attesa di

giudizio il giudice su richiesta dell'accusa- stabilisce che la persona sia tenuta in prigione durante il trasferimento temporaneo durante il trasferimento temporaneo nel territorio della Repubblica Slovacca. Tale disposizione determina l'inizio della detenzione a decorrere dalla data in cui la persona arriva sul territorio della Repubblica Slovacca.

(4) ulteriori condizioni per il trasferimento temporaneo devono essere decise direttamente dal tribunale e dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione; per quanto riguarda la data della consegna, il tribunale può raggiungere accordi anche con le Forze di Polizia competenti a prendere in consegna la persona.

Sezione 12

Il principio della specialità e la consegna con riserva

(1) le persone consegnate alla repubblica Slovacca in base ai mandati di arresto europei spiccati dalle autorità Slovacche, non possono essere condannate, processate o non si può infliggere loro una misura protettiva che riguarda la privazione della libertà , o non si può privarli delle loro libertà per un reato commesso prima della consegna, diverso da quello per cui sono state consegnate (da qui in seguito "principio di specialità").

(2) la persona che è stata consegnata può essere processata, condannata o privata delle sue libertà anche per un reato commesso prima della sua consegna, diverso da quello per cui sono state consegnate:

(a) quando la persona ha avuto la possibilità di lasciare il territorio del Paese membro a cui è stata consegnata e non l' ha fatto entro 45 giorni dalla sua scarcerazione definitiva o dall'attuazione della sentenza o dalla misura protettiva privativa della libertà.

(b) lascia il territorio della Repubblica Slovacca e volontariamente vi

ritorna o vi è trasportata da un paese terzo in modo legale.

(c) altri reati penali non sono punibili con una sentenza a pena detentiva o a misura protettiva che limita la libertà personale o con un procedimento penale che non risulti nell'imposizione di una misura restrittiva delle libertà personali,

(d) quando la persona è punibile con una pena o con una misura che non riguardino la privazione della libertà, in particolare una pena finanziaria o una misura simile, anche se la pena o la misura, in particolare una pena alternativa alla prigione, possono dar luogo ad una restrizione delle libertà personali.

(e) quando la persona acconsente esplicitamente ad essere consegnata alla Repubblica Slovacca e rinuncia alla regola della specialità in conformità al paragrafo 1

(f) quando la persona dopo la sua consegna alla Repubblica Slovacca, ha espressamente rinunciato alla regola della specialità, per i reati specifici precedenti alla sua consegna, o

(g) quando il Paese membro dell'esecuzione ha rinunciato alla regola della specialità in conformità alla decisione quadro 1), o quando è l'autorità giudiziaria del Paese membro a rinunciarvi, o quando questa autorità garantisce il consenso al procedimento per altri reati precedenti la consegna o alla esecuzione della sentenza per tale reato.

(3) la rinuncia di cui al paragrafo 2 (f) deve essere data dalla persona sotto forma di documento di fronte al tribunale alla presenza dell'avvocato difensore; il tribunale deve aver dato istruzioni alla persona in merito alla possibilità di rinunciare alla regola della specialità ai sensi del paragrafo 1 e in merito alle relative conseguenze. La rinuncia non può essere revocata. Il tribunale competente ai procedimenti a cui ci si riferisce in questo paragrafo è il tribunale che

emette il mandato di arresto europeo. Il tribunale informa l'autorità giudiziaria dell'esecuzione in merito al contenuto della rinuncia.

(4) nel caso in cui la persona deve essere processata per un reato penale precedente la sua consegna, che non è quello a cui ci si riferisce nel mandato d'arresto europeo iniziale, o deve scontare una sentenza a pena detentiva, o nei confronti della quale è stata inflitta una misura protettiva decisa dal tribunale della Repubblica Slovacca prima della sua consegna, che non è quella a cui ci si riferisce nel mandato d'arresto europeo iniziale, si applicano i paragrafi dall'uno al tre e la sezione 10 alla richiesta di consenso aggiuntivo al procedimento penale o all'attuazione della sentenza o della misura protettiva.

(5) viene considerato consenso aggiuntivo ai sensi del paragrafo 2 (g), la richiesta del Paese Membro al trasferimento del procedimento penale della persona consegnata per i reati commessi sul suo territorio prima della consegna. Lo stesso si applica alle informazioni criminali depositate dal Paese Membro dell'esecuzione.

(6) se il Paese Membro dell'esecuzione consegna la persona con riserva, questa deve essere rispettata.

Sezione 13

Informare il Ministro della Giustizia sui ritardi.

Il tribunale deve immediatamente informare il Ministro della Giustizia, nel caso in cui nessuna decisione riguardante l'attuazione del mandato di cattura europeo è stata presa in un altro paese membro entro 60 giorni dall'arresto della persona ricercata o dalla data di notifica del mandato d'arresto europeo o entro 90 giorni nel caso di scadenza prolungata.

PARTE 3

PROCEDURE APPLICATE DALLE AUTORITA' SLOVACCHE CHE AGISCONO IN QUALITA' DI AUTORITA' GIUDIZIARIE DI ESECUZIONE

Sezione 14

Rifiuto all'esecuzione del mandato di cattura europeo

(1) l'attuazione del mandato di cattura europeo spiccato dall'autorità giudiziaria del Paese Membro emittente, è rifiutata :

(a) se il reato su cui è basato il mandato di cattura europeo è coperto da amnistia nella Repubblica Slovacca e l'autorità a procedere nei confronti di tale reato è attribuita alle Autorità Slovacche ai sensi della legge Slovacca

(b) se l'autorità dell'esecuzione è informata che la persona ricercata è stata definitivamente condannata da un paese membro o da un paese terzo per gli stessi reati a condizione che la persona abbia già scontato la pena o la stia attualmente scontando, o la sentenza non può più essere attuata ai sensi della legge del Paese Membro o di un terzo stato in cui la sentenza è stata pronunciata, o la persona è stata definitivamente assolta per tale reato con decisione dell'autorità giudiziaria del Paese Membro o di un terzo stato.

(c) se per ragioni di età, la persona ricercata non è penalmente punibile ai sensi della legge della Repubblica Slovacca per l'atto su cui si basa il mandato di cattura europeo.

(d) se il reato su cui si basa il mandato di cattura europeo non costituisce un reato penale ai sensi della legge della Repubblica Slovacca, a meno che si tratti di un reato descritto nella sezione 4 paragrafo 8; in relazione a tasse o imposte, dazi doganali o cambio,

l'attuazione del mandato di cattura europeo non può essere rifiutata adducendo come motivo che la legge della Repubblica Slovacca non impone lo stesso tipo di tassa o non applichi gli stessi tipi di regole nei confronti di tasse, imposte, dazi doganali e regolamenti sugli scambi rispetto alla legge del Paese Membro emittente.

(e) quando la persona soggetto del mandato di cattura europeo stata processata nella Repubblica Slovacca per lo stesso fatto su cui si basa il mandato di cattura europeo.

(f) quando le autorità slovacche hanno deciso o di non procedere per il reato su cui si basa il mandato di cattura europeo o di fermare i procedimenti o nel caso in cui la sentenza definitiva, che evita ulteriori procedimenti, è stata adottata nei confronti della persona ricercata in un Paese Membro per gli stessi fatti commessi; tuttavia l'esecuzione del mandato di cattura europeo non può essere evitato se, in vista di speciali circostanze del caso, i procedimenti penali fossero condotti nel Paese Membro emittente in particolare allo scopo di stabilire la verità e di assicurare un processo giusto, per garantire la protezione degli interessi legittimi delle persone colpite, per pronunciare o attuare la sentenza, o qualora i procedimenti terminati a causa della mancanza di prove o di omissione di presentazione di richiesta o omissione di presentazione della procura della parte colpita.

(g) quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha stabilito che il procedimento penale o la pena nei confronti della persona ricercata caduta in prescrizione ai sensi della legge della Repubblica Slovacca e quando i fatti rientrano nella giurisdizione della Repubblica Slovacca ai sensi delle proprie leggi criminali.

(h) quando il mandato di cattura europeo si basa su reati disciplinati dalla legge della Repubblica Slovacca perché commessi in tutto o in parte sul territorio della Repubblica Slovacca, a bordo di navi o aerei slovacchi, in questo caso l'attuazione del mandato di cattura europeo è

inammissibile anche quando il fatto non qualificato come un reato penale ai sensi della legge della Repubblica Slovacca o

(e) il mandato di cattura europeo si basa su un reato commesso al di fuori del territorio del Paese emittente e la legge della Repubblica Slovacca non permette procedimenti penali per casi simili commessi al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca.

(2) il tribunale decidendo sulla esecuzione del mandato di cattura europeo può decidere la sua attuazione previa disposizione di adeguate garanzie da parte del Paese Membro emittente, che consentano alla persona ricercata, in conformità con le leggi dello Stato e considerando le circostanze del caso, di richiedere un nuovo processo in quello stato nel caso in cui alla persona non sia stato notificato il mandato di comparizione o non sia stato informato sulla data e il luogo dei procedimenti, o non sia stato dovutamente rappresentato dall'avvocato difensore nei procedimenti precedenti preceduti dalla decisione di infliggere una sentenza a pena detentiva o una misura protettiva.

3. quando il Paese Membro emittente non fornisce adeguate garanzie in conformità al paragrafo 2, il tribunale che disciplina l'attuazione del mandato d'arresto europeo può decidere di non attuare il mandato.

4. il fatto che la persona ricercata sia un cittadino della Repubblica Slovacca non può essere addotto come motivo per rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo. Procedura analoga si applica nei confronti della persona ricercata che, ai sensi della legge internazionale ha diritto a un trattamento equo poiché cittadino della Repubblica Slovacca.

Sezione 15

Arresto

I funzionari delle Forze di Polizia arrestano la persona, nei confronti della quale è stato emesso un mandato di cattura europeo, che si trova sul territorio della Repubblica Slovacca. Le informazioni inerenti l'arresto devono essere immediatamente comunicate all'accusa competente per condurre le indagini preliminari.

Se l'accusa non rilascia la persona arrestata entro 48 ore dall'arresto, questa deve presentare istanza al tribunale entro la scadenza di cui sopra, per mettere la persona in stato d'arresto.

Sezione 16

Giurisdizione

1. l'autorità competente ad iniziare i procedimenti inerenti il mandato d'arresto europeo è l'ufficio regionale dell'accusa, che ha giurisdizione sul luogo in cui la persona ricercata è stata arrestata; tale ufficio informa il Ministro di Giustizia sull'avvio dei procedimenti e, allo stesso tempo, gli invia una copia del mandato di cattura europeo.

2. l'accusa che conduce l'indagine preliminare informano immediatamente l'autorità giudiziaria del paese emittente in merito all'arresto della persona ricercata sul territorio della Repubblica Slovacca usando la lingua di cui alla sezione 7.

Sezione 17

Detenzione.

1. il giudice che presiede la giuria del tribunale regionale disciplina sull'istanza dell'accusa di mettere l'arrestato in prigione entro 48 ore dalla sua presentazione. Quando si applica la sezione 4 paragrafo 8, il giudice che presiede la giuria manda la persona arrestata in carcere

indipendentemente dai motivi descritti in un'altra legge 6). Quando non si applica la sezione 4 paragrafo 8, il giudice che presiede la giuria manda la persona arrestata in carcere se fatti concreti giustificano la paura che l'arrestato possa fuggire o nascondersi per ostacolare il procedimento penale o l'attuazione della sentenza o della misura protettiva.

2. il tribunale competente ad agire ai sensi del paragrafo 1 è il tribunale regionale che ha la giurisdizione sul luogo in cui la persona stata arrestata.

3. se la persona ricercata acconsente alla propria consegna o se si è deciso di attuare il mandato di cattura europeo, il tribunale regionale ordina di mandare la persona in carcere, a meno che questo non sia stato già fatto dal giudice che presiede la giuria ai sensi del paragrafo 1.

4. il giudice che presiede la giuria del tribunale regionale emette un ordine di scarcerazione a partire dalla data in cui la persona stata consegnata dallo Stato Membro emittente o

a. se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ha notificato l'originale del mandato d'arresto europeo unitamente alla traduzione in slovacco, se richiesto, entro 40 giorni dall'arresto; il tribunale può scarcerare la persona su istanza dell'accusa anche se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non riceve mandato d'arresto europeo unitamente alla traduzione in slovacco, se richiesto, entro 18 giorni dal suo arresto.

b. se l'autorità giudiziaria del Paese Membro emittente ha cancellato o ritirato il mandato di cattura europeo nei confronti della Repubblica Slovacca.

c. se il tribunale regionale ha deciso di non attuare il mandato di cattura europeo.

d. se le autorità del Paese Membro emittente non prendono la persona ricercata entro 10 giorni dalla decisione definitiva dell'accusa o dalla decisione definitiva del tribunale ad attuare il mandato di cattura europeo o dalla decisione del Ministero della Giustizia ai sensi della sezione 26 o, se ci sono circostanze fuori sia dal controllo del Paese Membro emittente sia del Paese Membro dell'esecuzione, entro 10 giorni dalla nuova data concordata per la consegna; quanto sopra detto non si applica qualora la consegna temporaneamente posticipata a causa di un pericolo per la salute o la vita della persona ricercata; in tali casi la scarcerazione deve avvenire non più tardi del decimo giorno dal raggiungimento dell'accordo sulla data della consegna, o

e. se i termini per la detenzione o l'attuazione della resa cadono in prescrizione.

5. la scarcerazione non ammette la detenzione continuata.

6. la decisione sulla detenzione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 può essere impugnata da un reclamo che non ha effetto sospensivo.

Sezione 18

Indagini preliminari

1. l'indagine preliminare deve essere condotta dall'accusa di un ufficio di accusa regionale in conformità alla sezione 16 paragrafo 1. L'obiettivo dell'indagine preliminare è quello di verificare la conformità ai requisiti per l'attuazione del mandato di arresto europeo.

2. se le informazioni fornite alle autorità giudiziarie del Paese Membro emittente contenute nel mandato d'arresto europeo non sono sufficienti

a decidere sulla sua esecuzione, in particolare se il mandato d'arresto europeo non sia conforme a tutti i requisiti elencati nell'allegato 1, o se il mandato è spiccato dalle autorità evidentemente prive di competenze o se la qualifica legale dell'atto, che giustifica la consegna o non giustifica l'esame della doppia criminalità, sia non corretto, l'accusa che conduce le indagini preliminari richiede immediatamente alla autorità giudiziaria del Paese Membro emittente di fornire informazioni aggiuntive. Allo stesso tempo l'accusa può fissare una data ragionevole entro cui produrre tali informazioni.

3. l'accusa ascolta la persona ricercata, la informa sul contenuto del mandato d'arresto europeo notificandole una copia. Allo stesso tempo quando viene presa la decisione di adottare il mandato di cattura europeo l'accusa istruisce la persona in merito al campo di applicazione della regola della specialità.

4. l'accusa che conduce le indagini preliminari rinvia il mandato di cattura europeo al Paese Membro emittente senza decidere sulla sua attuazione se:

a. la persona ricercata è morta o è stata dichiarata morta.

b. la persona ricercata non può essere arrestata.

c. se il luogo in cui si trova la persona ricercata nel territorio della Repubblica Slovacca non è conosciuto, o la persona non vi si trova per un periodo prolungato o non è possibile identificare il luogo in cui si trova la persona.

d. se, tranne i casi in cui si applica il paragrafo 2, il Paese Membro emittente non fornisce informazioni sufficienti per decidere sull'attuazione del mandato di cattura europeo,

e. se il mandato di cattura europeo è stato notificato alla autorità

slovacca dopo che la persona è stata consegnata, per l'attuazione di una sentenza a pena detentiva ad un altro Paese Membro, o ad uno Stato terzo, o dopo che è stato deciso di consegnare la persona ad uno Stato terzo, o

f. se il paese membro o un terzo stato che abbiano consegnato la persona alla Repubblica Slovacca non concordino la successiva consegna.

Sezione 19

(1) Nei procedimenti riguardanti l'attuazione del mandato di cattura europeo, la persona ricercata deve essere rappresentata dall'avvocato difensore.

(2) Nei procedimenti che riguardano il mandato di cattura europeo, la persona ricercata deve essere assistita da un interprete o da un traduttore. 7)

(3) se la persona ricercata è in carcere, le sue visite con gli avvocati difensori, la sua corrispondenza e le sue visite durante il periodo di detenzione, saranno disciplinate da disposizioni separate riguardanti la detenzione. 8)

Sezione 20

L'esecuzione del mandato di cattura europea quando la persona ricercata acconsente alla consegna

(1) Durante le indagini preliminari, l'accusa deve istruire la persona ricercata sulla possibilità di consegna al Paese membro, senza portare la questione di fronte ad una decisione giudiziaria, salvo il consenso della persona ricercata alla consegna, e la deve informare altresì sulle conseguenze di tale consenso. Deve altresì informare la persona ricercata che il consenso non può essere revocato.

(2) se la persona ricercata acconsente ad essere consegnata al Paese membro, l'accusa deve informarla sulla possibilità di rinunciare alla regola della specialità se tale regola avesse potuto essere applicata nei confronti del Paese Membro emittente.

(3) se la persona acconsente ad essere consegnata al Paese membro, l'accusa deve stilare un protocollo alla presenza dell'avvocato difensore e dell'interprete, in cui viene annotato il consenso rilasciato dalla persona ricercata, inclusa la sua dichiarazione, se applicabile, alla rinuncia alla regola della specialità e al motivo di tale rinuncia.

(4) Se la persona ricercata acconsente ad essere rilasciata ad un PAese membro, e non ci sono ragioni per applicare il paragrafo 5, l'accusa decide con una risoluzione l'attuazione del mandato di cattura europeo spiccato dal Paese membro emittente. la risoluzione , in aggiunta alle informazioni riguardanti la persona, deve designare il mandato di cattura europeo considerando i motivi per cui la persona ha deciso di essere consegnato, le informazioni riguardanti la garanzia del diritto alla difesa, il consenso al rilascio e il motivo della rinuncia alla regola della specialità. Se c'è un motivo a procedere ai sensi della Sezione 27, l'accusa include nella risoluzione anche la decisione a sospendere la consegna.

(5) se l'accusa stabilisce la presenza di validi motivi per rifiutare l'attuazione del mandato di cattura europeo ai sensi della sezione 14 paragrafi dall'1 (a) al (c), riferisce, anche se la persona ricercata ha acconsentito alla consegna, la questione di fronte il tribunale ai sensi della Sezione 21; tuttavia nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla Sezione 14 paragrafo 1 (b), può farlo solo se la sentenza è stata emessa da un PAese membro.

(6) l'accusa competente deve notificare alla persona ricercata, all'Ufficio del procuratore Generale della repubblica Slovacca e

all'autorità giudiziaria competente del Paese membro emittente la risoluzione riguardante l'attuazione del mandato di cattura europeo, i motivi che ne impediscono la consegna, o il rinvio della consegna. Allo stesso tempo copia della risoluzione deve essere inviata immediatamente all'Interpol allo scopo di concordare la data della consegna, e al Ministro della Giustizia. non è richiesta nessuna traduzione della decisione. l'accusa dispone, tuttavia, la traduzione della notifica della sua decisione di attuare il mandato di cattura europeo o delle sue ragioni per adottare una procedura differente, nella lingua di cui alla Sezione 7.

(7) Non è ammissibile nessun rimedio contro la decisione dell'accusa riguardante l'attuazione del mandato di cattura europeo

(8) le disposizioni di cui ai paragrafi dall'1 al 6 non si applicano se, durante le indagini preliminari, l'accusa rileva che un altro Paese membro sta cercando di ottenere la consegna della persona. in questo caso, dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'accusa deve portare la questione di fronte al tribunale per la decisione di cui alla Sezione 21.

Sezione 21

Decisioni giudiziarie inerenti il mandato di cattura europeo

(1) Il tribunale, dopo la conclusione delle indagini preliminari e sulla base dell'istanza dell'accusa, disciplina sull'esecuzione del mandato di cattura europeo nei casi in cui la persona ricercata non da il proprio consenso alla consegna e nei casi previsti dalla Sezione 20 ai paragrafi 5 o 8. Il tribunale informa l'autorità giudiziaria del Paese membro emittente sulla sua decisione, usando la lingua di cui alla Sezione 7. Se il tribunale per prendere la sua decisione ha bisogno di maggiori informazioni, chiede all'accusa di incrementare l'istanza.

(2) l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, è il tribunale regionale che prende la decisione in merito alla detenzione, o se non ci sono procedimenti inerenti la detenzione, il tribunale regionale che ha giurisdizione sul luogo in cui si trova la persona ricercata, o sull'autorità dell'accusa regionale la cui accusa ha condotto le indagini preliminari.

(3) Il tribunale decide l'attuazione del mandato di cattura Europeo adottando la risoluzione a porte chiuse. Prima della sua decisione, il tribunale può concedere alla persona ricercata o al suo avvocato difensore di presentare commenti scritti riguardanti il mandato d'arresto europeo. Se la persona ricercata o il suo avvocato difensore domandano che il mandato di cattura europeo sia disciplinato con udienze pubbliche, se anche il tribunale è di quest'opinione o se una richiesta in tal senso viene presentata dall'autorità giudiziaria del Paese membro emittente, il tribunale decide a favore dell'udienza pubblica.

(4) se il tribunale ritiene che ci siano buoni motivi per rifiutare l'attuazione del mandato di cattura europeo in conformità con la Sezione 14, può decidere che tale mandato non sia attuato.

(5) il tribunale deve notificare le decisioni prese ai sensi dei paragrafi 3 e 4 all'accusa e alla persona ricercata. Le decisioni devono altresì essere inviate al Ministro della Giustizia e all'autorità giudiziaria del Paese membro emittente; la decisione deve essere inviata all'autorità giudiziaria del Paese membro emittente senza traduzione; tuttavia, può contenere informazioni sul contenuto in una lingua di cui alla Sezione 7. Il tribunale notifica la decisione presa in conformità al paragrafo 3 all'Interpol in vista di concordare la data e l'atto di consegna della persona.

(6) le decisioni del tribunale regionali inerenti il mandato di cattura europeo possono essere obiettate dall'accusa o dalla persona ricercata solo per i motivi del rifiuto dell'esecuzione di tale mandato descritti

nella Sezione 14; il reclamo ha effetto sospensivo.

(7) Il reclamo deve essere disciplinato dalla Corte Suprema della repubblica Slovacca con udienza privata. La corte Suprema decide, se necessario dopo ulteriori procedimenti, se il mandato di cattura europeo deve essere attuato oppure No.

Sezione 22

Scadenze

(1) Quando la persona ricercata acconsente ad essere consegnata, l'accusa decide in merito all'attuazione del mandato di cattura europeo entro 10 giorni a decorrere dal consenso.

(2) In altri casi la decisione definitiva sull'attuazione del mandato di cattura europeo deve essere presa entro un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data dell'arresto della persona ricercata.

(3) Quando in casi specifici il mandato di cattura europeo non può essere attuato entro le scadenze stabilite ai paragrafi 1 e 2, il periodo deve essere prolungato di ulteriori 30 giorni. L'accusa o il giudice nei casi specificati nel paragrafo 2, informano immediatamente l'autorità giudiziaria del paese emittente. Quando il Paese membro non può decidere sull'attuazione del mandato di cattura europeo entro la scadenza già prolungata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa il Ministro della Giustizia, spiegando le motivazioni del ritardo. Il Ministro della Giustizia deve informare Eurojust 9).

(4) La consegna della persona alle autorità del Paese membro emittente deve avvenire non più tardi di 10 giorni successivi la decisione definitiva dell'attuazione del mandato d'arresto europeo.

(5) la disposizione del paragrafo 4 non si applica se si verificano le

circostanze stabilite dalla Sezione 26, o se le circostanze al di fuori del controllo del Paese membro emittente o della Repubblica Slovacca, impediscano l'attuazione del mandato d'arresto europeo, o se la consegna deve essere temporaneamente posticipata per gravi ragioni umanitarie, in particolare se danneggiassero la vita o la salute della persona ricercata. In tali circostanze, la consegna della persona deve avvenire entro 10 giorni dalla nuova data concordata.

(6) La decisione definitiva sull'attuazione del mandato di cattura europeo non può essere attuata se il Ministero della Giustizia decide di consegnare la persona ad un altro Paese membro o ad un Paese terzo ai sensi della Sezione 26.

(7) se, per qualsiasi ragione, non è possibile attuare il mandato di cattura europeo, l'accusa che conduce le indagini preliminari o il tribunale decidono di attuare il mandato di cattura europeo presentano immediatamente al Ministro della Giustizia tutti i documenti necessari per ottenere il consenso alla consegna dal Paese terzo. La scadenza ai sensi di tale disposizione decorre dalla data in cui gli impedimenti alla consegna della persona al paese membro emittente cessano di esistere.

(8) le scadenze ai sensi dei paragrafi dall'1 al 6 non si attuano:

a) se il Paese membro emittente non ha allegato la traduzione in Slovacco, quando richiesta, al mandato di cattura europeo;

b) se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione richiede ulteriori informazioni del mandato di cattura europeo per far sì che possa essere presa la decisione sulla sua attuazione,

c) in caso di procedimenti in corso riguardanti la sospensione di privilegi o immunità

(9) le scadenze ai sensi del paragrafo 8 iniziano a decorrere dalla data

in cui vengono eliminate le ragioni della loro sospensione

Sezione 23

Udienza e trasferimento temporaneo della persona ricercata

(1) su richiesta dell'autorità giudiziaria del Paese membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può ascoltare o trasferire temporaneamente la persona ricercata al paese membro emittente ai sensi delle condizioni concordate con la precedente autorità

(2) quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione garantisce l'udienza, quando richiesto, deve rendere possibile ai rappresentanti dell'autorità giudiziaria del PAese membro, la partecipazione all'udienza. il rappresentante di quest'ultima autorità può porre domande alla persona ricercata attraverso l'intermediazione dell'accusa o del giudice.

(3) se si ritiene che il trasferimento temporaneo sia più appropriato, il tribunale autorizza temporaneamente il trasferimento della persona su richiesta dell'autorità giudiziaria del PAese membro emittente e decide di tenere la persona in prigione durante il suo trasferimento temporaneo. Se l'autorità giudiziaria del paese membro emittente non specifica la durata del trasferimento temporaneo richiesto, o le procedure che intende seguire, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiede che la richiesta venga integrata. Può altresì decidere una scadenza per ricevere tali ulteriori informazioni. Il trasferimento temporaneo può essere autorizzato solo se non pregiudica la partecipazione della persona all'udienza relativa alla consegna.

Sezione 24

privilegi ed immunità

Quando l'autorità della Repubblica Slovacca ha il potere di sospendere privilegi o immunità, l'ufficio regionale dell'accusa le richiede di esercitare tale potere per sospendere il privilegio o l'immunità della persona. Quando tale potere ricade su un altro Paese membro, terzo Stato, organizzazione internazionale, o Unione Europea, spetta all'accusa che ha condotto le indagini preliminari informare del fatto l'autorità giudiziaria del Paese membro emittente.

Sezione 25

decisioni riguardanti mandati di cattura europei multipli

(1) se due o più Paesi membri hanno spiccato un mandato di cattura europeo nei confronti della stessa persona, la procedura stabilita nella sezione 20 non può essere applicata. In seguito alla conclusione delle indagini preliminari di ogni mandato di cattura europeo, il tribunale regionale competente decide sull'attuazione di ognuno dei mandati individualmente. Decide altresì a quale Paese membro la persona deve essere consegnata. il tribunale decide tenute in considerazione tutte le circostanze e in modo particolare tenendo in considerazione la gravità e il luogo del reato, la rispettiva data e lo scopo del mandato di cattura Europeo. prima di prendere la decisione può richiedere il parere di Eurojust 9).

(2) Parallelamente alla decisione ai sensi del paragrafo 1, il tribunale decide sulla consegna della persona ad un altro paese membro emittente, considerato che abbia deciso di attuare il mandato di cattura europeo emesso da quel PAese ai sensi del paragrafo1, e che è stata rispettata la regola della specialità per la consegna della persona ricercata.

(3) il tribunale può divulgare tali decisioni a tutti i PAesi membri interessati dai Mandati di cattura europei

(4) le scadenze stabilite nella sezione 22 decorrono a partire dalla data di notifica dell'ultimo mandato di cattura europeo.

Sezione 26

decisioni in caso di competizione tra i mandati di cattura europei e le richieste per la consegna presentate da un Terzo stato o da un altro Paese membro

(1) Quando alle autorità Slovacche viene notificato un mandato di cattura europeo e una richiesta per la consegna da un Terzo stato o da un altro PAese membro nei confronti della stessa persona, la procedura di cui alla Sezione 20 non si applica.

(2) la decisione sulla competizioni dei mandati di cattura europei e le richieste di consegna nei confronti della stessa persona, presentate da un Terzo Stato o da un altro PAese membro, deve essere presa dal Ministero della giustizia dopo la decisione del tribunale regionale sull'attuazione del mandato di cattura europeo e sull'ammissibilità della consegna ad un terzo Stato o ad un altro Paese membro.

(3) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa il Ministro della Giustizia di tali circostanze immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. il tribunale riferisce la questione al Ministro della Giustizia appena la decisione ai sensi del paragrafo 2 diventa definitiva.

(4) Il ministero della Giustizia, decidendo sulla consegna richiesta da un Paese terzo o da un altro PAese membro o sull'attuazione del mandato di cattura europeo da Paesi membri, considera in modo particolare la gravità del reato, la data del Mandato d'arresto europeo e

la data della consegna richiesta, e il fine di emettere il mandato di cattura europeo e la consegna richiesta.

(5) la decisione del Ministero deve essere presentata all'autorità giudiziaria emittente. Copia della decisione deve essere inviata all'Interpol in vista di concordare la data e di effettuare la consegna della persona.

Sezione 27

rinvio della consegna

il tribunale o l'accusa che decide sull'attuazione del mandato di cattura europeo può decidere di posticipare la consegna quando la persona sta subendo un processo nel territorio della Repubblica Slovacca, quando sta scontando o deve scontare una sentenza a pena detentiva collegata ad un atto diverso rispetto a quello a cui ci si riferisce nel mandato d'arresto europeo. Nei casi previsti dalla Sezione 26, il rinvio della decisione viene presa dal Ministero della Giustizia. La decisione del Ministero deve specificare la durata del rinvio.

Sezione 28

Ulteriori consegne dalla Repubblica Slovacca

Tale legge non pregiudica gli impegni della Repubblica Slovacca derivanti da trattati internazionali stipulati con Paesi terzi, in cui la Repubblica Slovacca consegnava la persona ricercata da un terzo stato applicando la regola della specialità

PARTE QUATTRO

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

SEZIONE 29

Tale legge traspone i dispositivi legali della Comunità europea e dell'Unione Europea specificati nell'Allegato 2.

Sezione 30

Quando un PAese membro ha richiesto la consegna della persona prima dell'entrata in vigore di tale Legge, le autorità Slovacche procederanno in conformità con le disposizioni che erano in vigore in quel momento.

Sezione 31

le Autorità Slovacche emettono mandati di cattura europei anche nei confronti di reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente Legge.

Articolo VII

la presente Legge entra in vigore dal 1 Agosto 2004 tranne che per il punto 53 dell'Articolo III e Articoli Iv e V che entrano in vigore a partire dal 01 Settembre 2004 e l'Articolo VI che entra in vigore a partire dalla data di promulgazione della presente Legge.

